

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE E FALL. CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizia Giusta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis) promossa da:

SOCIETA' CORRENTISTA

Contro

- attrice -

BANCA

- convenuta -

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 11-20.11.2013 la Società correntista conveniva in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la Banca al fine di ottenere l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della Banca, con accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U. e condanna della convenuta - previa declaratoria di invalidità (nullità/inefficacia) di clausole contrattuali dei contratti di conto corrente bancario con apertura di credito e con anticipi e sconti - alla restituzione delle somme indebitamente percepite, indicate nell'importo complessivo di € 152.279,78 relativamente al c/c n. (omissis) (per interessi ultralegali, anatocismo, commissioni non dovute, usura) e nell'importo di € 39.231,59 con riferimento al c/c n. (omissis).

Chiedeva inoltre l'attrice, previo accertamento del TEGM, accertare e dichiarare la nullità o inefficacia della somma pretesa dalla banca convenuta a titolo di interessi debitori, commissioni di massimo scoperto e spese nella misura eccedente il tasso soglia previsto dalla legge.

Sempre nel merito, chiedeva l'attrice accertare e dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.9.2003 per contrarietà alla normativa anti usura; in subordine, accertare e dichiarare la nullità della clausola anzidetta per indeterminatezza e, conseguentemente, dichiarare l'applicabilità del tasso ex art.117 T.U.B. nelle misure e nel tempo vigenti; determinare il saldo effettivo del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.9.2003 riliquidando gli interessi passivi computati al tasso di sostituzione ex art.117 T.U.B. senza alcuna capitalizzazione; analoghe domande venivano formulate in relazione alla clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi contenuta nel contratto di finanziamento chirografario stipulato in data 11.3.2010.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

La società attrice, correntista, premessa l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n. (omissis) intrattenuto presso la (omissis), (poi confluito nella banca ora convenuta) e del contratto bancario di conto corrente n. (omissis) intrattenuto presso la Banca (omissis) (istituto di credito anch'esso confluito nella Banca ora convenuta), con linee di credito erogate dalla Banca in favore della società correntista, a valere sui conti correnti anzidetti - chiedeva accertare e dichiarare: la nullità e illegittimità dei contratti bancari per l'applicazione di tassi ultralegali non validamente pattuiti e per la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi; l'illegittimità e nullità degli addebiti per commissione di massimo scoperto (di seguito, per brevità, c.m.s.), commissione di messa a disposizione fondi, per altre commissioni e spese periodicamente addebitate dalla Banca, deducendo l'avvenuto superamento, per effetto dell'addebito di interessi passivi e altri oneri, del tasso soglia ai sensi della legge n.108/1996.

Deduceva, altresì, l'attrice l'illegittimità dell'unilaterale modificazione delle condizioni contrattuali da parte della banca in senso peggiorativo per la cliente; dell'antergazione e postergazione dei giorni di valuta, ritenendo illegittima la "diacronia tra il momento concreto del versamento e la sua registrazione contabile con una data successiva", così determinando una illegittima situazione transitoria di scopertura del conto rispetto a somme già nella disponibilità della banca; esponeva un riconteggio del TEG, da cui risultavano differenze a credito della società correntista.

In relazione ai contratti di finanziamento, assumeva l'attrice di aver stipulato in data 30.9.2003 un contratto di mutuo fondiario dell'importo di € 300.000,00, da rimborsarsi in 120 mesi; in data 11.3.2010 un contratto di finanziamento chirografario dell'importo di € 150.000,00, da rimborsarsi in 60 mesi; relativamente a tali contratti eccepiva l'attrice la nullità della clausola sulla determinazione del tasso di interesse per indeterminatezza e superamento della soglia di tasso prevista dalla legge n.108/1996; la nullità dell'anatocismo applicato dalla banca mutuante; la nullità parziale della clausola sulla determinazione del tasso di interesse per omessa indicazione del TAEG.

Sulla base di tali allegazioni, sinteticamente riportate, l'attrice concludeva chiedendo l'accoglimento delle domande in atti specificate.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Banca convenuta per resistere alle domande avversarie; in particolare, la Banca convenuta eccepiva, in via preliminare, la decadenza ai sensi degli artt.1832 C.C. e 119 T.U.B. per la mancata impugnativa degli estratti conto periodicamente inviati alla correntista; l'inammissibilità e improcedibilità dell'azione di ripetizione di indebito *ex adverso* proposta relativamente al c/c n. (omissis); nel merito, l'infondatezza di tutte le domande; la convenuta eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione decennale relativamente alla ripetizione di somme eventualmente addebitate in data anteriore al 20.11.2003 (decennio anteriore alla notificazione dell'atto di citazione).

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Giova premettere che le pagg. da 26 a 33 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio sono dedicate alla trattazione di asserite anomalie nella gestione di contratti in prodotti derivati, che pure a dire dell'attrice sono "oggetto di una clausola arbitrale"; nella pag.33 l'attrice afferma l'illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, comportante un limite alla possibilità di ricorrere al credito, riservandosi di meglio quantificare e dettagliare i danni, dai quali intende essere risarcita.

Poiché tali allegazioni, non argomentativamente trattate nei successivi scritti difensivi non sono collegate a nessuna domanda e conclusione formulata dall'attrice, va esclusa la rilevanza e concludenza delle stesse ai fini della presente motivazione.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

Va rilevato, preliminarmente, che nella domanda giudiziale introduttiva del presente procedimento, l'attrice ha allegato l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n. (omissis) intrattenuto presso la (omissis), poi confluito nella Banca ora convenuta e tuttora in essere.

A fronte delle domande formulate dall'attrice, la difesa di parte convenuta nella comparsa di costituzione e risposta eccepiva l'inammissibilità della domanda di ripetizione in quanto relativa a conto corrente ancora aperto, richiamando al riguardo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui solo con la chiusura del conto si definiscono i rapporti di dare ed avere tra le parti e solo a seguito di pagamento da parte del correntista lo stesso può agire in ripetizione di indebito.

Nella memoria ex art.183, c.6, n.1 c.p.c., l'attrice chiariva di aver intrapreso l'azione (imprescrittibile ai sensi dell'art.1422 c.c.) volta a far valere la nullità parziale di alcune clausole contrattuali; per effetto di tali nullità, l'azione di accertamento negativo del saldo finale, relativamente alle operazioni non solutorie, con richiesta di messa a disposizione dell'eventuale saldo positivo in un rapporto ancora in essere; a promuovere l'ulteriore azione di ripetizione e condanna alla restituzione dell'indebito limitatamente alle operazioni solutorie extrafido alla data dell' 11.11.2003 (decennio anteriore alla citazione).

Osserva il giudice che la domanda proposta dall'attrice è qualificabile come azione di indebito oggettivo, avente ad oggetto la ripetizione di somme che si assumono illegittimamente incassate dalla banca convenuta, previo accertamento della nullità del titolo contrattuale in base al quale sono avvenuti i pagamenti.

Osserva il giudice che l'eccezione svolta, in via preliminare dalla convenuta, di inammissibilità e improcedibilità dell'azione di ripetizione di indebito proposta dall'attrice relativamente al contratto bancario di conto corrente n. (omissis) tuttora in essere è fondata, dovendosi richiamare sul punto l'orientamento espresso da questo Tribunale (per tutte, la sent. 8.10.2014 pronunciata dalla Dott.ssa G. Dominici nella causa n. (omissis)/2013 R.G.), in conformità all'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 24418/2010).

Nella motivazione, la citata sentenza Cass. SS.UU. n. 24418/2010 ha affermato la tesi della decorrenza del termine prescrizione dal momento della chiusura del conto, momento in cui si produce definitivamente il saldo dei debiti e crediti tra le parti, trattandosi di un rapporto giuridico di durata unitario, seppur articolato in una pluralità di atti esecutivi; quanto alla nozione di "pagamento", che deve esistere affinché sorga il diritto alla ripetizione dell'indebito, la sentenza ha negato funzione solutoria alle annotazioni bancarie, argomentando l'impossibilità di esperire l'azione in corso di un rapporto di durata; muovendo dalla nozione di pagamento effettivo la sentenza ha precisato che l'azione di ripetizione di indebito oggettivo non è configurabile in riferimento ad una semplice annotazione contabile a debito, cui non faccia seguito un versamento di natura solutoria da parte del correntista a definitiva copertura della stessa.

Se, pendente l'apertura di credito, il correntista non abbia effettuato versamenti, pare indiscutibile che non via sia stato alcun pagamento da parte sua prima del momento in cui, chiuso il rapporto, egli provveda a restituire alla banca il denaro in concreto utilizzato. In tal caso, qualora la restituzione ecceda il dovuto a causa del computo di interessi in misura non consentita, solo dalla chiusura del conto comincerà a decorrere il termine di prescrizione dell'eventuale azione di ripetizione di indebito.

Qualora invece durante lo svolgimento del rapporto il correntista abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di "pagamenti", come tali oggetto di ripetizione ove risultino indebiti, in quanto abbiano prodotto uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

Questo accade in caso di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito in favore del correntista o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.

Non è così invece nei casi in cui i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista, poiché in tal caso non è ravvisabile alcuna percezione effettiva di denaro da parte della banca ma solo un eventuale incremento del credito utilizzabile da parte del cliente.

In applicazione dei principi interpretativi richiamati, si deve affermare la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità e improcedibilità della domanda di ripetizione di indebito originariamente formulata dall'attrice (rispetto alla quale sono prodromiche e funzionali le declaratorie e gli accertamenti richiesti dalla stessa) poiché l'attrice non contesta che il contratto di conto corrente citato e l'apertura di credito ad esso collegata siano tuttora in essere tra le parti e non consta che, in corso di causa, i rapporti anzidetti siano cessati.

Passando a valutare la modificazione operata dall'attrice rispetto alla domanda originaria, ritiene il giudice che la modificazione della domanda di condanna in ripetizione integri un mutamento solo formale non idoneo a qualificare la domanda attorea come domanda autonoma -tempestivamente proposta- volta all'accertamento e rideterminazione del saldo.

Seguendo l'orientamento interpretativo della Corte di Cassazione sopra richiamato, la domanda di accertamento che il correntista può proporre sino a che il rapporto bancario è in essere tra le parti è finalizzata alla declaratoria di nullità del titolo su cui si fonda l'addebito assertivamente illegittimo, per ottenere una rettifica delle risultanze del conto in senso favorevole al correntista e, ove al conto acceda un'apertura di credito, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concesso.

Nel caso in esame, difetta il requisito di ammissibilità della domanda di accertamento e rideterminazione del saldo, costituito dal fatto che tale rideterminazione conduca a una maggiore disponibilità del credito accordato alla correntista; tale presupposto non è stato allegato né, a fortiori, dimostrato dall'attrice.

Né può configurarsi il diritto del correntista a ricostruire, al di fuori delle ipotesi di specifiche contestazioni degli appostamenti sul conto corrente, il saldo complessivo ad una certa data rispetto a un conto corrente tuttora in corso; un'azione di mero accertamento del saldo, non correlata a specifiche contestazioni delle annotazioni e svincolata a una domanda di condanna al pagamento del dovuto, risulta priva di concreto interesse ad agire.

Nella specie, inoltre, la domanda, come riformulata e modificata dall'attrice, appare comunque pur sempre funzionale alla pretesa creditoria e alla ripetizione di somme; la domanda (anche a seguito della modificazione) attiene non a un mero accertamento, del quale la Corte di Cassazione ha indicato i presupposti di ammissibilità, ma comprende pur sempre un riferimento a importi non dovuti indicati dall'attrice.

Inoltre l'attrice non ha specificamente allegato che vi siano state in corso di rapporto rimesse in conto corrente con natura solutoria, né ha allegato o preteso la restituzione di singoli addebiti conseguenti a rimessa solutoria, onere al quale non potrebbe sottrarsi, poiché attesta l'esistenza di affidamenti, con conseguente necessità di distinguere il solutorio dal ripristinatorio ai fini della proponibilità della *condictio indebiti*; tale accertamento non potrebbe essere demandato al C.T.U., in quanto sarebbe eccedente i limiti di una verifica contabile delle allegazioni e volto a reperire gli stessi fatti costitutivi della domanda, cioè i singoli addebiti.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

Per quanto concerne il merito della controversia, va esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva decennale sollevata dalla difesa di parte convenuta, che ha osservato che il c/c n. (omissis) è stato estinto in data 7.11.2003 (cfr. doc.9) e da tale data è decorso il termine prescrizionale decennale in quanto l'atto interruttivo della prescrizione, costituito dalla notificazione della citazione, è avvenuto in data 11.11.2013; che dagli estratti conto prodotti dall'attrice risulta registrato in data 20.10.2003 un versamento di € 55.000,00 con cui viene ripianato il debito della attrice per cui il conto (non affidato) ritorna in attivo; che tale pagamento, avvenuto oltre dieci anni prima della domanda di restituzione formulata dall'attrice è da considerare irripetibile, così come i pagamenti precedenti che hanno avuto natura solutoria; che il c/c n. (omissis) non era affidato sino al 2010 per cui tutte le rimesse sono solutorie e tutti gli addebiti avvenuti anteriormente al decennio dalla notificazione della citazione introduttiva sono prescritti.

Osserva il giudice che, a seguito della sopravvenuta espunzione dell'art.2, c. 61, del D.L. 29.12.2010 n.225, conv. in legge 26.2.2011 n.10 (per effetto della sentenza n.78/12 con cui la Corte Cost. ne ha dichiarato l'illegittimità), la disciplina della prescrizione non può che essere rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418 già citata), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purché si tratti di pagamento e pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. "scoperto") e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. "passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr.Corte App. Torino, sent.n.740 del 2 maggio 2012).

Poiché nel caso in esame costituisce circostanza documentata e non contestata che il conto corrente intrattenuto dall'attrice fosse assistito da apertura di credito a far tempo dall'anno 2010 (doc. 8 conv.), va rilevato che - a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta sin dalla comparsa costitutiva - l'attrice non ha offerto la prova che siano avvenuti, nel periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi, in questa sede ripetibile.

Risulta inoltre dalla relazione tecnica prodotta dalla convenuta sub n.11 quali rimesse solutorie sono avvenute nel corso del rapporto prima del 20.11.2003 e anche per tale ragione devono ritenersi solutorie tutte le rimesse avvenute in epoca antecedente a quando il conto corrente presenti saldo attivo, avuto riguardo al fatto che a quella data la correntista aveva integralmente ripianato, con valenza solutoria, ogni eventuale debito nei confronti della banca.

Da ciò consegue che devono ritenersi prescritte, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, tutte le rimesse anteriori al 11.11.2003 (decennio anteriore all'atto interruttivo costituito dalla notifica dell'atto di citazione).

La domanda proposta dall'attrice deve pertanto essere respinta sotto questo profilo.

Per quanto concerne la tesi attorea di illegittima applicazione di interessi a tassi ultralegali in difetto di preventiva e valida pattuizione *inter partes*, da ritenersi nulla ab origine per indeterminatezza e violazione dell'art.1284, u.c., C.C., è da osservare che il contratto di conto corrente per cui si controverte n. (omissis) (già omissis) debitamente sottoscritto dalla correntista, risale al 18.10.1995

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

e il documento negoziale (prodotto dalla conv. sub n.6) riporta in forma scritta e in modo dettagliato le condizioni economiche regolatrici del rapporto.

Le produzioni di parte convenuta inoltre attestano l'invio degli estratti conto, documenti di sintesi (doc.7) e di tutte le comunicazioni degli affidamenti alla correntista (doc.8), recanti espressa indicazione dei tassi e delle condizioni economiche applicate, né risulta esservi stata contestazione entro il termine di gg. sessanta ex art.119 T.U.B. .

Ha fondatamente argomentato la convenuta che ogni modificazione delle condizioni economiche e dei tassi, nel rispetto dello *ius variandi* disciplinato dal T.U.B., è stata resa pubblica sulla Gazzetta ufficiale ai sensi dell'att.118 del T.U.B. ed affissa nei locali della banca a disposizione del cliente, al quale veniva data informazione negli estratti conto periodicamente inviatigli, senza che vi sia stato esercizio del diritto di recesso da parte del correntista né formulazione di reclami.

Dalle produzioni documentali offerte dalla parte convenuta (doc.8) emerge inoltre l'avvenuta stipulazione a far tempo dall'anno 2010 di varie aperture di credito e nella relativa documentazione negoziale - debitamente sottoscritta dalla correntista - sono riportate tutte le condizioni applicate, ivi compreso il tasso di interesse debitore; la pattuizione relativa agli interessi nel contratto di apertura di credito, riferito al preesistente rapporto di conto corrente bancario, non può che estendersi anche agli interessi inerenti al conto stesso.

Il requisito della forma scritta appare indubbiamente assolto per effetto delle indicate pattuizioni.

Passando a valutare la censura relativa all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, esprimente, secondo l'attrice, un non consentito meccanismo anatocistico, si deve affermare sul punto che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al 1 luglio 2000, in applicazione della delibera Cicr 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000. Osserva sul punto il Tribunale come la banca convenuta abbia provveduto alla pubblicazione dei criteri e delle modalità di applicazione degli interessi ed alla loro comunicazione ai correntisti, in adeguamento all'anzidetta delibera, sulla Gazzetta Ufficiale - n.146 del 2000 - doc.10 conv. per Banco di Sicilia e C.R.T. - e ha dato informazione ai correntisti della modifica con gli estratti conto al 30.6.2000 (docc.2,3 att.).

Nel caso in esame, la doglianza attorea (e le relative domande) riguardante l'asserita violazione del divieto di anatocismo relativa al periodo successivo al 01.7.2000 è da ritenere infondata per quanto sopra detto, poiché dalle produzioni documentali della convenuta emerge che i contratti stipulati sono conformi alle disposizioni della citata delibera, avuto riguardo all'avvenuto adeguamento entro il termine del 30 giugno 2000 mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle modifiche delle condizioni contrattuali e la notizia comunicata ai clienti, in forma scritta, dell'adeguamento alla normativa sopravvenuta.

Tali modalità appaiono conformi al disposto dell'articolo 7 della citata delibera Cicr, non potendo seriamente dubitarsi della natura non peggiorativa delle condizioni dettate dalla delibera, per la reciprocità di capitalizzazione degli interessi instaurata, rispetto al precedente criterio, di applicazione della capitalizzazione trimestrale a solo favore della banca (per questo criterio, cfr. Corte App. Torino, sentenza n.740 /2012).

Deve, pertanto, affermarsi la legittimità della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi eseguita con identica periodicità a far tempo dal 01.7.2000.

Per quanto riguarda le censure svolte dall'attrice relativamente al sistema di tema di calcolo degli oneri e spese connessi allo svolgimento del rapporto, si deve osservare che si tratta di questioni formulate in modo generico ed indeterminato, che non tengono conto della specifica disciplina

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

pattizia e non dimostrano come l'addebito a dire dell'attrice illegittimo per tale ragione si discosti e si ponga in contrasto con i criteri pattuiti per regolare le operazioni di accredito e di addebito, con le valute indicate nei documenti contabili e negli estratti conto periodicamente inviati alla correntista.

Ove si ritenga che la questione inerente i giorni di valuta attenga alla contabilizzazione delle operazioni, eventuali erroneità nel calcolo avrebbero dovuto formare oggetto di espressa contestazione entro il termine di decadenza decorrente dalla trasmissione degli estratti conto e, in difetto di ciò, devono considerarsi superate per effetto della tacita approvazione degli stessi estratti conto.

Ulteriore doglianza svolta dall'attrice attiene alla validità dell'applicazione della c.m.s. al rapporto di credito intercorso tra le parti; in particolare, la difesa attorea ne ha contestato il fondamento causale.

Osserva il Tribunale che detta commissione, ove applicata, è stata oggetto di specifica pattuizione e indicazione nel contratto di conto corrente (cfr. doc. 7 conv.); non vi è prova di difformità della concreta applicazione di tale istituto rispetto alla disciplina pattizia.

Sotto il profilo della nullità per carenza di causa, va pure ricordato l'orientamento giurisprudenziale che ha accolto tale prospettazione, argomentando che la commissione di massimo scoperto assolve alla funzione di remunerare l'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un dato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo e che quanto pagato a tale titolo risulta privo di giustificazione causale.

Tale prospettazione non appare del tutto convincente, avuto riguardo al fatto che la materia è stata oggetto di regolazione legislativa da parte dell'articolo 2 bis della legge 28 gennaio 2009 numero 2 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 novembre 2008, numero 185 ove si delineano due distinte fattispecie negoziali e di commissioni, la prima denominata "commissione di massimo scoperto", che è legittima solo se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo pari o superiore a 30 giorni e può essere calcolata entro i limiti dell'utilizzo dell'apertura di credito concessa; la seconda tipologia denominata invece "corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme".

Tale disciplina normativa, che ha svolto una ricognizione della realtà di fatto esistente nell'ambito bancario, induce a superare l'obiezione rivolta contro la c.m.s., quale usualmente applicata dalle banche, cioè quella dell'assenza di causa ora invece individuata dalla legge e descritta dalla norma citata come una remunerazione per l'erogazione del credito che si aggiunge agli interessi passivi ed è calcolata sul saldo massimo effettivamente utilizzato dal cliente in un certo arco di tempo, purché entro i limiti dell'apertura di credito concessa.

È superabile anche la questione dell'indeterminatezza dell'oggetto, che è precisato dalla legge nel senso che la c.m.s. si può applicare solo a determinati contratti, riconducibili alla categoria dell'apertura di credito, entro la somma messa a disposizione.

La doglianza prospettata sotto questo profilo dall'attrice non risulta pertanto fondata.

Parimenti va disattesa la censura relativa alla commissione di messa a disposizione dei fondi, prevista dalla legge n. 2/2009, che ha formato oggetto di pattuizione e la cui applicazione è prevista *ex lege*.

Per quanto riguarda la censura di parte attrice relativa al carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla Banca, ai sensi della legge n. 108/1996, va rilevato che la deduzione del superamento sopravvenuto del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da recente

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez. II, 11.12028/2010) e muove dall'assunto della necessaria inclusione della c.m.s. nel TEG, inteso come tasso effettivo globale.

La difesa della banca convenuta osserva, per contro, di essersi attenuta - per la determinazione del TEG e conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia - alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto; ha affermato quindi la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, anche tenuto conto del superamento dell'eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Osserva il giudice che effettivamente sino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi assumono carattere usurario ai sensi della legge n.108/1996, gli istituti bancari dovevano attenersi alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, che escludevano dal calcolo del TEG le c.m.s. ed altri oneri posti a carico del cliente.

La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria.

Osserva il giudice che la capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima, come si è visto, successivamente alla delibera Cicer del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e che la prospettazione attorea inerente il superamento del tasso soglia risulta dunque inficiata (anche) nel metodo del calcolo applicato.

Passando all'esame delle domande svolte dall'attrice in relazione ai contratti di finanziamento, osserva il giudice quanto segue.

Le parti hanno prodotto in giudizio il contratto di mutuo ipotecario del 30.9.2003 e di mutuo chirografario del 11.3.2010 con i relativi piani di ammortamento.

Nel contratto di mutuo fondiario il tasso è espressamente indicato nella misura del 4,17% annuo, corrispondente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore in essere per valuta alla data di stipula del contratto, maggiorato di 2 punti percentuali in ragione d'anno (art.5).

Nel contratto di mutuo chirografario il tasso è espressamente indicato nella misura del 4,20% annuo, corrispondente alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05% superiore in essere per valuta alla data del 8.3.2010, maggiorato di 3,50 punti percentuali in ragione d'anno (art.4).

Il tenore di tali pattuizioni induce a ritenere determinato il tasso di interesse complessivamente previsto nei citati contratti, per cui non è ravvisabile l'asserita nullità della relativa clausola.

Neppure è individuabile la nullità parziale della clausola sulla determinazione del tasso di interesse per omessa indicazione del TAEG, dovendosi rilevare, da un lato, che la disciplina richiamata

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

dall'attrice è applicabile solo in tema di contratti stipulati da consumatori (tale non è l'attrice società svolgente attività di impresa commerciale) e, d'altro lato, che nel documento di sintesi del contratto di mutuo chirografario il TAEG è espressamente indicato nella misura del 4,89104 % (doc. 5 conv.).

Anche il riferimento agli interessi moratori ai fini della determinazione del tasso effettivo appare improprio, poiché se pure è vero che anche gli interessi di mora, da soli considerati, possono essere sottoposti a un controllo di usurarietà, è parimenti pacifico che interessi di mora e interessi corrispettivi costituiscono dati ontologicamente divergenti e non possono essere posti sullo stesso piano né sommati tra loro.

Gli interessi di mora infatti non sono dovuti al momento dell'erogazione del credito ma solo in caso di eventuale inadempimento da parte del cliente e, come tali, non possono essere valutati in sommatoria con quelli corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso di soglia.

La finalità degli interessi di mora è quella di costituire per il creditore una liquidazione preventiva, eventuale e forfettaria del danno causato dal mancato o ritardato inadempimento di un'obbligazione pecuniaria e sono dovuti solo dal giorno dell'eventuale mora; la concreta applicazione degli interessi di mora dipende esclusivamente dal comportamento (adempiente o inadempiente) del debitore e non costituisce un fattore cogente, così esulando dal fenomeno dell'usura.

In considerazione della diversa natura degli interessi di mora, diversa è la base di calcolo atteso che mentre il tasso convenzionale, secondo il sistema di ammortamento alla francese, si applica sul capitale residuo ancora dovuto, mentre il tasso di mora si applica soltanto sulla somma non pagata, potrà in concreto verificarsi il superamento del tasso soglia solo nel caso in cui, in presenza di ritardato pagamento, il conteggio degli interessi di mora sulla rata impagata, sommato a quello degli interessi corrispettivi dovuti nello stesso periodo, dia luogo a un conteggio complessivo di interessi che, in rapporto alla quota di capitale residuo, rappresenti una percentuale superiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento.

L'applicazione della base di calcolo sopra evidenziata postula necessariamente il verificarsi dell'evento cui è collegata l'operatività della clausola pattizia che prevede l'interesse di mora non potendo calcolarsi in astratto l'eventuale superamento del tasso; tale evento, nel caso di specie, non risulta essersi verificato.

Alla stregua di tali risultanze, devono ritenersi infondate le censure formulate dall'attrice in tema di capitalizzazione degli interessi passivi.

In relazione alla tipologia contrattuale in concreto adottata, ove è previsto il rimborso progressivo del prestito mediante rate mensili di identico ammontare, non è seriamente contestabile che sin dall'inizio del rapporto negoziale l'attrice fosse a conoscenza dell'ammontare complessivo degli interessi precalcolati, del numero di rate e dell'importo (costante e fisso) di ciascuna di esse.

Il mutuo per cui si controverte prevede una forma di ammortamento basato sul rimborso progressivo di un prestito, in cui le annualità versate dal debitore riportano lo stesso ammontare di rata; si tratta cioè di un piano di rimborso caratterizzato da rate posticipate periodiche, costanti per tutta la durata del finanziamento, in cui le quote capitali aumentano in proporzione alla progressiva riduzione del debito residuo, determinando una quota di interessi di importo decrescente.

In relazione alla tipologia contrattuale in concreto adottata, ove è previsto il rimborso progressivo del prestito mediante rate mensili di identico ammontare, non è seriamente contestabile che sin dall'inizio del rapporto negoziale l'attrice fosse a conoscenza dell'ammontare complessivo degli interessi precalcolati, del numero di rate e dell'importo (costante ed invariato) di ciascuna di esse.

Sentenza, Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta, 18 marzo 2016, n. 1569

Se pure è vero che le rate di restituzione del prestito comprendono anche gli interessi e gli accessori pattuiti, è parimenti vero che gli interessi rappresentano la remunerazione per l'erogazione del credito e, come tali, sono sorretti da una valida giustificazione causale.

Inoltre, avuto riguardo alla tipologia di restituzione del prestito secondo il piano di ammortamento alla francese, ad ogni rata si pagano esclusivamente gli interessi semplici posticipati, al tasso stabilito per il periodo precedente, per il tempo trascorso e ciò evidenzia l'inesistenza di qualsiasi forma di anatocismo o di interesse composto nel meccanismo di ammortamento c.d. alla francese.

Conclusivamente, deve provvedersi come da dispositivo.

Secondo il criterio di soccombenza, l'attrice deve essere condannata al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Dichiara inammissibile ogni domanda proposta dall' attrice nei confronti della convenuta relativamente al conto corrente n. (omissis) ancora in essere.

Rigetta ogni ulteriore domanda proposta dall' attrice

Visto l'art.91 c.p.c.

Dichiara tenuta e condanna l' attrice al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida ai sensi del D.M. 2012 n.55 in € 8.030,00 per compensi in relazione ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Torino, 17 marzo 2016

Il Giudice
dott. Maurizia Giusta

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*